



**OGGETTO:** Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi – Disposizioni a tutela della quiete pubblica. Rettifica

## IL SINDACO

**Visto:**

L' art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i. che demanda, tra l'altro, al Sindaco il coordinamento e l' organizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

**Richiamata**

l'Ordinanza Sindacale prot. 8900 del 12.07.2012 con la quale sono stati disciplinati gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle attività: commerciali in sede fissa e su area pubblica, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio e/o per asporto di altri prodotti), circoli, sale da gioco, nonché di altre attività presenti sul territorio.

**Visti:**

- gli artt. 11 e seguenti del D.lgs. 31 marzo 1998 n.114 e s.m.i.;
- la L.R.Campania 7 gennaio 2000 n.1;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e s.m.i.;
- il D.lgs. 26 marzo 2010 n.59;
- il R. D. 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di cui al R. D. 06 maggio 1940, n. 635;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n.616;
- l'art. 7 bis del D. lgs 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Atripalda n. 17 del 26.07.2010;

**Visto:**

- l'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006 n. 248) soggetto, poi, ad ulteriori successive modifiche, che ha introdotto una serie di misure volte alla liberalizzazione del settore commerciale e della somministrazione;

**Visto:**

- l'art.31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011) con cui è stata modificata la lettera d-bis (introdotta dall'art.35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111) dell'art.3, comma 1, del sopra citato decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, di modo che il testo della norma de qua è ora il seguente: ***"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le***



*attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (...omissis ...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;*

**Tenuto conto che** tale previsione legislativa opera "o*pe legis*", senza necessità di alcun recepimento a livello ordinatorio locale o normativo regionale;

**Considerato che** conformemente a quanto già previsto con circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011 eventuali limitazioni di orario o aperture differenziate correlate alle tipologie degli esercizi con provvedimenti specifici, possono essere introdotte soltanto per evitare atti di "danno alla sicurezza...e indispensabili per la protezione della salute umana...dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", cioè per la tutela di interessi generali della comunità amministrata e non per interessi di alcune categorie economiche;

**Tenuto conto che** numerose iniziative con finalità di svago, intrattenimento e socializzazione per la cittadinanza sono organizzate su aree pubbliche e/o nei locali dei pubblici esercizi;

**Ritenuto che** occorre, da un canto, favorire le iniziative economiche e la realizzazione di attività ricreative, dall'altro garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale interesse collettivo;

**Valutata, in considerazione di tali ragioni,** la necessità di disciplinare le attività di piccoli intrattenimenti, spettacoli musicali e manifestazioni anche in considerazione delle ulteriori richieste pervenute;

## DISPONE

La rettifica della ordinanza n. 8900/2010 del 12.07.2012. nei punti 4 e 4.1 che risultano così modificati:

### **4. Attività di pubblico spettacolo e intrattenimento effettuate dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.**

- a) L'effettuazione di piccoli intrattenimenti, all'interno ed all'esterno dei pubblici esercizi, con l'utilizzo di impianti di diffusione sonora, esercitata per motivi di opportunità strettamente funzionali all'attività economico-commerciale dell'esercizio è consentita, su tutto il territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni di legge.
- b) L'attività deve essere sempre svolta nel rispetto di tutte le norme di legge connesse al pubblico esercizio dove è esercitata.
- c) Agli avventori non deve essere richiesto alcun compenso per la visione dei programmi o l'audizione dei concertini, sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
- d) Qualora la tipologia dell'intrattenimento o la predisposizione di sale e/o auditori ecceda i limiti imposti tale da poter essere assimilata al locale di pubblico spettacolo il titolare deve richiedere e ottenere l'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS;
- e) E' vietato pubblicizzare all'esterno gli avvenimenti di intrattenimento disgiuntamente dalla pubblicità dell'attività di somministrazione;
- f) Non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di intrattenimento.

#### 4.2 Orario

L'orario dei piccoli trattenimenti musicali dal vivo non costituenti pubblico spettacolo, è così stabilito:

##### dal 1° Luglio al 30 Settembre:

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24:00;*
- b) *all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura*

##### dal 1° Ottobre al 30 Giugno:

- a) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 22:00;*
  - b) *all'esterno dei locali e relative pertinenze entro e non oltre le ore 24:00 del venerdì, sabato e domenica nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno;*
  - c) *all'interno entro e non oltre le ore 01:00 di notte, anche negli esercizi che protraggono l'orario di chiusura.*
- La determinazione degli orari stabilita per le singole licenze non si può discostare dai limiti suddetti.
  - Il Sindaco, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali, ha facoltà di consentire eccezionalmente il prolungamento dell'orario attenendosi ad un scrupolosa valutazione degli elementi di pubblico interesse.
  - Eventuali richieste di protrazione dell'orario devono essere indirizzate al Sindaco e presentate almeno 7 (sette) giorni prima.

Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza devono essere inserite nelle autorizzazioni o licenze di cui al T.U.L.P.S. /R.D.773/1931).

Copia della presente ordinanza è pubblicata. all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune ed è trasmessa agli organi di vigilanza per il controllo dell'ottemperanza integrale alla medesima.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Copia della presente viene trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
- alle organizzazioni indicate nell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 114/98;
- al Comando Stazione Carabinieri di Atripalda (AV).

**Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra.**

**Dalla Residenza Municipale li, 13 maggio 2015**



**Il Sindaco**

Avv. Paolo SPAGNUOLO

